

Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per l'insediamento di attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo in aree agricole ai sensi dell'articolo 62, comma 7 ter della l.p. 4 marzo 2008. n. 1

1 Localizzazione

1. L'insediamento di attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo e di depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname è ammesso nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate dal Piano urbanistico provinciale, qualora sia dimostrata la mancanza di alternative localizzative in zone specificamente destinate ad attività di deposito e lavorazione.

2. La localizzazione deve risultare compatibile con gli obiettivi di salvaguardia colturale e paesaggistica delle aree agricole, interessando zone marginali rispetto ai contesti agricoli aperti e zone che non interferiscono con le visuali e le relazioni identitarie tra centri abitati, e in particolare tra insediamenti storici o complessi storici sparsi, e le aree agricole circostanti.

3. La localizzazione dei piazzali di prima lavorazione deve risultare conforme alle norme in materia di pericolo e rischio idrogeologico e deve assicurare la tutela dei centri abitati dall'inquinamento acustico e dell'aria.

4. La localizzazione delle attività in oggetto deve interessare aree servite da viabilità esistente e prossime alle opere di urbanizzazione primaria.

5. I parametri e le caratteristiche dell'insediamento delle attività di cui al comma 1 è valutata dall'organo previsto dall'articolo 62, comma 9 della legge urbanistica provinciale.

2 Attività ammesse

1. Con insediamento di attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo in aree agricole si intende l'insediamento esclusivamente di attività strumentali alla selvicoltura. Si tratta pertanto di attività, svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali, di cui all'articolo 61 della l.p. n. 11/2007, di prima lavorazione del legname e della legna provenienti dalle utilizzazioni boschive compiute dai medesimi soggetti e che possono condurre anche alla produzione di cippato.

2. Non sono ammesse ulteriori attività produttive o commerciali - indipendenti dalle attività di taglio, allestimento ed esbosco svolte dall'impresa boschiva titolare - connesse con la trasformazione del legname e della legna, con particolare riferimento, ai sensi dell'articolo 62, comma 7 quater della l.p. n. 1/2008, all'attività produttiva per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose.

3. I manufatti ammessi - sulla base di idoneo titolo edilizio - sono vincolati all'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo anche nel caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda insediata. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato, nel caso di cessazione o di trasferimento dell'attività insediata, a destinare l'insediamento all'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo o al ripristino dell'area agricola originaria entro il termine di un anno dalla cessazione o dal trasferimento dell'attività insediata.

4. La domanda di concessione edilizia specifica nella relazione il rispetto dei presenti parametri e caratteristiche, in particolare con riferimento alla commisurazione dell'insediamento con il quantitativo medio annuo di legname lavorato dall'impresa forestale.

3 Parametri e caratteristiche dei piazzali per lo stoccaggio temporaneo

1. A supporto dell'attività selvicolturale, nelle aree agricole è ammesso il deposito del legname, per un periodo massimo di un anno, per lo stoccaggio temporaneo del materiale, legato alla stagionalità, a condizione che non venga apportata alcuna modifica del sottofondo né della viabilità di accesso.

4 Parametri e caratteristiche dei piazzali per lo stoccaggio e la prima lavorazione del legname

1. A supporto dell'attività selvicolturale, nelle aree agricole è ammessa la realizzazione di piazzali finalizzati allo stoccaggio del legname, alla sua assortimentazione e alla lavorazione con impianti mobili.

2. I piazzali devono assicurare il collegamento alla viabilità pubblica mediante strada idonea al passaggio dei mezzi previsti dall'allegato B bis del d.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-58/Leg., di attuazione della l.p. n. 11/2007, per le strade forestali camionabili. La strada può essere pavimentata con materiale stabilizzato oppure con sistemi compatibili con la destinazione d'uso della strada, assicurando il deflusso superficiale delle acque convogliate dalla strada stessa.

3. La superficie dei piazzali è commisurata al quantitativo medio annuo di legname lavorato dall'impresa forestale, per una superficie massima di 4000 metri quadrati. Il piazzale è stabilizzato con materiale inerte di origine naturale. Il deflusso delle acque superficiali e profonde convogliate dal piazzale forestale e dalle opere eventuali, all'occorrenza anche attraverso appositi drenaggi, è opportunamente allontanato e regimato in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo. Sulle zone destinate allo stoccaggio del legname grezzo è ammessa la stesura di uno spessore adeguato di materiale inerte naturale per evitare il ristagno dell'acqua.

4. Eventuali recinzioni perimetrali dei piazzali vanno realizzate in legno. Lungo il perimetro dell'area, con particolare riferimento ai lati esposti alle visuali panoramiche, vanno sistemate specie autoctone o predisposti mascheramenti alberati.

5 Parametri e caratteristiche dei manufatti ammessi

1. Nell'area individuata per l'insediamento dell'attività in oggetto è ammessa la realizzazione di una tettoia con superficie coperta massima di 1.500 metri quadrati per lo stoccaggio del materiale lavorato. Analogamente al piazzale su cui insiste, la superficie della tettoia è commisurata al quantitativo medio annuo di legname lavorato dall'impresa forestale. L'altezza della struttura deve essere contenuta entro il limite di 7 metri, misurata secondo la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, approvata dalla Giunta provinciale, e comunque di dimensioni strettamente necessarie per la movimentazione del legname. La tettoia può essere integrata da elementi rigidi di parziale tamponamento strettamente funzionali alla movimentazione del materiale lavorato.

2. Nella superficie coperta di cui al punto 1) è compresa la sistemazione di un manufatto, avente superficie utile lorda massima di 35 metri quadrati e un unico piano di altezza, da destinare a ufficio e servizi igienici, da realizzare interamente in legno nell'ottica della sua reversibilità.

3. Nella tipologia costruttiva delle strutture coperte va assicurata la reversibilità dell'intervento, utilizzando elementi modulari, facilmente smontabili e privilegiando l'impiego del legno. Le fondazioni devono limitarsi alla platea, evitando volumi interrati.

6 Ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività

1. L'utilizzo dei piazzali e dei manufatti di cui ai punti precedenti è vincolata all'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo. A seguito dell'eventuale cessazione o trasferimento dell'attività insediata, entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 3, i predetti piazzali e manufatti vanno destinati ad analoga attività o ad attività ammessa dalla destinazione di zona agricola; in caso contrario, entro il predetto termine, va ripristinata l'area agricola originaria.

2. Qualsiasi altro uso dell'area oggetto dell'attività in oggetto è demandato agli strumenti di pianificazione urbanistica conformemente ai limiti fissati dall'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP per le aree ricomprese nelle "aree agricole" di cui al medesimo articolo.